



Comune di Borghetto Lodigiano

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI

Approvato con deliberazione C.C. n. del

SOMMARIO

Articolo 1. Ambito di applicazione	3
Articolo 2. Principi	3
Articolo 3. Definizione e finalità dell'affidamento familiare	3
Articolo 4. Definizioni	3
Articolo 5. Diritti del minore.	3
Articolo 6. La famiglia di origine	3
Articolo 7. La famiglia e la persona affidataria	4
Articolo 8. Tipologia dell'affidamento familiare.	4
Articolo 9. Provvedimento di affidamento familiare	5
Articolo 10. Patto di affido	6
Articolo 11. Durata e conclusione dell'affidamento familiare.	6
Articolo 12. Servizio Affidi.	7
Articolo 13. Coperture assicurative	7
Articolo 14. Contributo economico mensile.	9
Articolo 15. Rimborsi spese	9
Articolo 16. Compartecipazione dei genitori dei minori.	10
Articolo 17. Trattamento dei dati personali	10
Articolo 18. Disposizioni finali	10
Articolo 19. Entrata in vigore.	10

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Questo regolamento disciplina l'affidamento familiare - ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (e successive modificazioni), della legge 28 marzo 2001 n. 149, della legge regionale n. 34/2004 e della deliberazione di Giunta Regionale del 24 maggio 2011, n. IX/1772 (e successive modificazioni/integrazioni).
2. Questo regolamento disciplina altresì gli affidamenti familiari a parenti entro il quarto grado.

Articolo 2. Principi.

1. L'affidamento familiare rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.
2. Il Comune di Borghetto Lodigiano promuove l'affidamento familiare, sostiene e valorizza le disponibilità della comunità cittadina all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n.184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e del c.d. "Piano Sociale di Zona".
3. Salvo quanto disposto con diversi provvedimenti della magistratura minorile, i servizi sociali si impegnano a proporre l'affidamento familiare quale alternativa alla permanenza in comunità.
4. Il Comune di Borghetto Lodigiano, inoltre, favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio, all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all'affidamento, promuove lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato di settore.

Articolo 3. Definizione e finalità dell'affidamento familiare.

1. L'affidamento familiare si configura come istituto per la tutela dei minori in situazioni di disagio, temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, volto a consentire l'inserimento in altri nuclei familiari o presso persone singole, anche non appartenenti alla famiglia di origine, in grado di garantire loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, per un periodo di tempo determinato e nella prospettiva del rientro nella propria famiglia di origine.
2. L'affidamento è finalizzato a offrire al minore, il cui nucleo familiare sia temporaneamente impedito o impossibilitato a esercitare un adeguato ruolo genitoriale, la possibilità di mantenere relazioni affettivamente significative in un ambiente più confacente ai suoi bisogni, comunque nella prospettiva di rientro nella famiglia d'origine.

Articolo 4. Definizioni.

1. Ai fini di questo regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Affidamento etero familiare: è l'affidamento familiare disposto presso una famiglia o una persona che non ha legami di parentela con il minore.

- b) Affidamento intra familiare: è l'affidamento familiare disposto presso una famiglia o una persona che ha legami di parentela con il minore; i legami di parentela sono determinati ai sensi dell'art. 76 del Codice civile.
- c) Patto di affido: è il documento contenente il progetto individualizzato di affidamento di familiare.
- d) Servizio Affidi: è il servizio cui è attribuita la competenza ad esercitare le funzioni assegnate al servizio sociale locale dalla vigente normativa (attualmente legge 4 maggio 1983, n.184).
- e) Servizio sociale: è il servizio sociale professionale del Comune di Borghetto Lodigiano.
- f) Servizio Tutela minori e famiglia: è il servizio incaricato della presa in carico dei minori e delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, assicurando ai minori ed alle loro famiglie prestazioni educative, psicologiche e sociali finalizzate al ripristino di condizioni favorevoli un adeguato sviluppo psicofisico del minore.

Articolo 5. Diritti del minore.

1. Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.
2. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento.
3. Anche per i più piccoli sono previste, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.
4. Durante l'affidamento il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento - qualora non sussistano espressioni e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.
5. Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi, specificate nel progetto individuale.

Articolo 6. La famiglia di origine.

1. La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso prima di esprimere il proprio consenso formale all'avvio del progetto ed è coinvolta nella definizione di ogni sua fase.
2. Nella fase di avvio del progetto di affido, il servizio sociale proponente - comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 di questo regolamento - comunica alla famiglia d'origine le informazioni utili riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore.

3. Durante il periodo di affidamento, la famiglia d'origine mantiene i rapporti con la propria figlia/figlio secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso.

4. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dai servizi di tutela minori e dal servizio sociale per il superamento delle difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore.

5. Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia d'origine e minore sono definite dal Tribunale stesso.

Articolo 7. La famiglia e la persona affidataria.

1. Possono essere affidatarie le famiglie - preferibilmente con figli minori - o le persone singole in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno.

2. Gli affidatari scelgono liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza temporanea di un minore e accettano di collaborare costantemente con il "Servizio sociale" di riferimento, nel rispetto del minore e della sua storia. A tal fine devono seguire un percorso di maturazione e formazione in merito alla scelta effettuata, propedeutico all'eventuale affido, al termine del quale viene valutata l'idoneità dal Servizio affidi, responsabile del percorso formativo.

3. Coloro che sono ritenuti idonei sono registrati in un apposito elenco tenuto presso il suddetto Servizio affidi competente.

4. Per consentire agli affidatari di operare una scelta pienamente consapevole, al momento della proposta di avvio dell'affidamento familiare sono comunicate dal servizio sociale tutte le informazioni sulla storia e sulla situazione sociale e sanitaria del minore, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'articolo 16 di questo regolamento

5. Gli affidatari sono costantemente in contatto con il servizio sociale nel corso dell'affidamento e sono preventivamente coinvolti e informati circa ogni modifica del piano di affidamento di cui si ravvisi la necessità. Potranno, inoltre, avvalersi, oltre al sostegno e al supporto costante da parte dei servizi pubblici.

6. La famiglia affidataria, durante il periodo di affidamento, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione ai normali rapporti con le istituzioni scolastiche e con l'autorità sanitaria. Contribuisce, altresì, a suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale del minore, salvo, nei singoli casi, controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico.

7. Le famiglie e le persone che hanno offerto la propria disponibilità all'affidamento in ogni momento possono, con richiesta espressa per iscritto, ritirare la propria disponibilità. Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido, dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il servizio competente individui una soluzione alternativa e prepari adeguatamente il minore alla diversa soluzione.

Articolo 8. Tipologia dell'affidamento familiare.

1. L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale. È detto consensuale quando è disposto dal Comune di Borghetto Lodigiano con provvedimento amministrativo reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare competente per territorio. Il provvedimento è assunto previa acquisizione dell'atto di consenso dei genitori o del tutore e dell'atto di impegno da parte degli affidatari.
2. L'affidamento è detto giudiziale quando il Tribunale per i Minorenni, con proprio decreto, dispone l'affidamento o il collocamento del minore anche in mancanza dell'assenso del genitore o del tutore, ai sensi dell'art. 330 e seguenti del Codice Civile.
3. L'affidamento familiare può essere etero familiare quando il minore è affidato a persone o famiglie diverse da quella di origine o intra familiare, quando il minore viene affidato a figure appartenenti al nucleo di origine o, comunque, con legami di parentela con il minore.
4. Ai fini dell'affidamento familiare intra familiare, l'art.433 del Codice Civile individua le persone obbligate agli alimenti nei casi di indigenza e/o impossibilità a provvedere da parte dei genitori, mentre l'art. 10, comma 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (e successive modifiche) detta le disposizioni nel caso sia aperto un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. È pertanto obbligo e compito prioritario dei servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore, attraverso un'attenta valutazione delle capacità possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore.
5. I servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza.
6. L'affidamento familiare può essere a tempo pieno e a tempo parziale.
7. L'affidamento familiare a tempo pieno, consensuale o giudiziale, prevede l'accoglienza di uno o più minori presso l'abitazione degli affidatari, garantendo il soddisfacimento dei bisogni affettivi, educativi e di cura, per il periodo necessario, secondo quanto definito dal progetto individuale. È opportuno prevedere rientri periodici del minore nella famiglia di origine, nonché incontri regolari con i genitori e/o altri parenti, tenendo conto delle eventuali indicazioni della magistratura minorile.
8. L'affidamento familiare a tempo parziale prevede l'inserimento del minore in altra famiglia solo per alcuni giorni a settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Esso permette di fornire un sostegno sia al minore, evitandone l'allontanamento, sia alla famiglia di origine, sia alla Comunità di tipo familiare nella quale il minore è temporaneamente accolto, sulla base di modalità e tempi concordati con il servizio titolare degli interventi.

Articolo 9. Provvedimento di affidamento familiare.

1. In caso di affidamento consensuale, il provvedimento di affidamento familiare è proposto dal Servizio Affidi ed è adottato con determinazione del Responsabile di settore competente per il procedimento; il provvedimento è reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore.

2. Quando l'affidamento non è consensuale, questo è disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del codice civile e comunque previste dalla vigente normativa.

Articolo 10. Patto di affido.

1. Il patto d'affido per il minore contiene:

- a) l'analisi della situazione personale e familiare, compresa la situazione sanitaria del minore;
- b) i motivi che determinano il ricorso all'affidamento e la durata;
- c) le modalità e la frequenza dei rapporti tra i protagonisti (il minore, la famiglia di origine, gli affidatari, i servizi);
- d) l'individuazione degli interventi finalizzati al superamento dei problemi della famiglia di origine, le figure professionali e i servizi coinvolti;
- e) la definizione degli interventi di sostegno rivolti agli affidatari, le figure professionali e i servizi coinvolti;
- f) la cadenza, in ogni caso non superiore a tre mesi, con cui verranno effettuate le verifiche sull'evoluzione del progetto da parte del servizio sociale;
- g) le condizioni che consentiranno il rientro del minore in famiglia;
- h) l'atto di consenso sottoscritto dai genitori del minore o dal tutore o il riferimento al decreto del Tribunale per i Minorenni;
- i) l'impegno formale da parte degli affidatari;
- j) l'entità dell'eventuale sostegno economico da erogare agli affidatari, ai sensi dell' Articolo 14 di questo Regolamento.

2. Il patto d'affido è proposto dal citato Servizio Affidi, con la collaborazione del Servizio Tutela Minori e Famiglia quando la famiglia di origine è soggetta a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. Nei casi in cui l'affidamento è giudiziale e, quindi, disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni, il patto d'affido deve tener conto delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria.

Articolo 11. Durata e conclusione dell'affidamento familiare.

1. L'affidamento consensuale è disposto per un periodo non superiore a 24 mesi, in relazione al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore stesso.

2. L'affidamento familiare termina quando il servizio responsabile dell'affido accerta che:

- a) si siano verificate le condizioni per le quali il minore può rientrare nella famiglia di origine;
- b) per il minore o per la famiglia affidataria non si ravvisa l'opportunità di proseguire l'affidamento familiare, ovvero la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore;

c) la prospettiva del rientro nella famiglia di origine sia venuta meno e che per il minore è stato disposto altro provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni;

d) il minore ha compiuto 18 anni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. Per i minori che al compimento del diciottesimo anno si trovino in affidamento familiare e per i quali il progetto non si possa ritenere concluso, è possibile disporre il proseguimento dell'affidamento per un periodo di un anno, unitamente ai sostegni concessi per il raggiungimento degli obiettivi fissati, previo consenso del giovane, divenuto maggiorenne, e della famiglia/persona affidataria.

4. Il provvedimento di cessazione dell'affidamento familiare viene emanato dalla stessa autorità che ha disposto il provvedimento di affidamento.

Articolo 12. Centro Affidi (identificato dall'equipe tutela minori).

1. Il Centro Affidi ha il compito di favorire l'attuazione degli affidamenti familiari attraverso diversi interventi, tra i quali:

a) sensibilizzazione all'accoglienza familiare;

b) formazione delle famiglie disponibili ad intraprendere esperienze di affido familiare;

c) conoscenza approfondita delle famiglie;

d) collaborazione con i Servizi che hanno in carico i minori e le famiglie e che hanno ipotizzato un progetto di affido, per realizzare il miglior abbinamento possibile tra il minore affidabile e la famiglia affidataria;

e) collaborazione per l'avvio dell'affido attraverso la partecipazione alla stesura del progetto di affido, alla predisposizione e sottoscrizione del patto di affido;

f) reperimento e valutazione psico-sociale iniziale di famiglie disponibili all'affido;

g) sostegno alla famiglia affidataria in tutte le fasi dell'affido perché esso possa essere un'esperienza significativa per il minore accolto, ma anche per tutta la famiglia nel suo insieme.

Articolo 13. Coperture assicurative

1. I minori collocati in affidamento familiare e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa regionale per i servizi socio – assistenziali/ o da polizza del Centro affidi, sia per gli infortuni che possono accadere al minore durante il periodo di affido, sia per i danni materiali o personali che il minore affidato può provocare nei confronti di terzi.

2. Il Comune di Borghetto Lodigiano può procedere alla stipula di polizze assicurative, ad integrazione di quelle regionali o del Centro affidi oppure quando queste ultime non siano più valide.

Articolo 14. Contributo economico mensile.

1. Il Comune corrisponde alla famiglia affidataria, indipendentemente dalle condizioni economiche della stessa, una quota mensile per ogni minore in affidamento etero familiare.

a) Per gli affidamenti etero familiari, le quote mensili sono così individuate:

b) 400,00 Euro per affidamenti etero familiari a tempo pieno;

c) 200,00 Euro per affidamenti etero familiari a tempo parziale.

2. Per gli affidamenti intra familiari non sono previste quote mensili di rimborso.

3. Il Comune di Borghetto Lodigiano erogherà il contributo nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti se, al momento in cui ha inizio la prestazione assistenziale di affidamento familiare o alla data di adozione del provvedimento per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno la residenza nel Comune di Borghetto Lodigiano.

4. Quando uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale risiede nel Comune di Borghetto Lodigiano, il contributo è proporzionalmente ridotto del 50%, mentre la restante parte sarà assunta dal Comune di residenza dell'altro esercente la responsabilità genitoriale, secondo le proprie disposizioni regolamentari.

5. Nel caso in cui genitori o esercenti la responsabilità genitoriale risiedano in regioni che non riconoscono il principio di equa distribuzione degli oneri tra Comuni, il Comune di Borghetto Lodigiano sosterrà la quota mensile solo nel caso in cui il minore abbia la propria residenza nel Comune di Borghetto Lodigiano.

6. La Giunta comunale può, con motivata deliberazione, aggiornare l'importo dei contributi previsti da questo articolo, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 15. Rimborsi spese.

1. Il Comune di Borghetto Lodigiano determina preventivamente la copertura delle spese straordinarie da rimborsare alla famiglia affidataria per i soli collocamenti etero familiari ogni qualvolta ve ne sia la necessità nel limite massimo di 500,00 Euro annuali per ciascun minore.

2. Le spese che potranno rientrare nel rimborso spese sono:

a) visite specialistiche, interventi di cura con carattere d'urgenza o di lunga durata, anche odontoiatrici ed ortodontici, e occhiali, usufruiti in struttura convenzionata;

b) spese per cura e riabilitazione usufruite in strutture convenzionate;

3. Il rimborso spese sarà liquidato solamente sulle spese preventivamente autorizzate dal servizio sociale comunale competente.

4. La Giunta comunale può, con motivata deliberazione, aggiornare l'importo del rimborso spese previsto da questo articolo, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 16. Compartecipazione dei genitori dei minori.

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori in affido etero familiare a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i*

coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'articolo 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei legittimi". Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 Codice Civile, comma 4, introdotto con la Legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha previsto che - salvo diversi accordi tra i coniugi - ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla RESPONSABILITA' GENITORIALE, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza n. 22678/2010).

2. Nei casi di affidamento etero familiare, disposto con Decreto dell'Autorità Giudiziaria del minore, il Comune di Borghetto Lodigiano assume l'onere contributo economico mensile ed eventuale rimborso spese prevedendo la compartecipazione al costo predetto da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le percentuali di compartecipazione alla spesa e fissa le varie fasce ISEE di riferimento. La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione ISEE o nel caso di presentazione di ISEE corrente.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati, relativi alle procedure dell'affido e dei provvedimenti adottati in merito, è svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Articolo 18. Disposizioni finali.

1. Per quanto non disciplinato da questo regolamento, trovano applicazione le linee guida nazionali e le linee guida regionali in materia di affidamento familiare.

Articolo 19. Entrata in vigore.

1. Questo regolamento entra in vigore al compimento dei 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio.

2. Il presente Regolamento, approvato dall'organo competente del Comune di Borghetto Lodigiano, verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore, anche agli affidi etero familiari e intra familiari precedenti alla sua entrata in vigore.